

REGIONE	ATTO NORMATIVO	CONTENUTO
Lombardia	<p>DCR n.351 del 13/3/2007  DGR n.6420 del 27/12/2007  DGR n. 8/7110 del 18/4/2008</p>	<p>La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento lo strumento della VAS con l'articolo 4 della LR 12/2005. Successivamente sono stati diramati gli indirizzi generali per l'applicazione della VAS con delibera del Consiglio mentre la Giunta Regionale con la DGR 6420/2007 ha disciplinato gli ulteriori adempimenti per i procedimenti di VAS predisponendo anche una serie di modelli metodologici da applicare a specifiche tipologie di piani e programmi (es.: Piano urbanistico comune e provinciale, piano gestione rifiuti, piano cave, piano forestale).</p> <p>L'ambito di applicazione, relativamente al settore della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli concerne i seguenti piani e le loro varianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piano territoriale regionale;</li> <li>- piani territoriali regionali d'area;</li> <li>- piani territoriali di coordinamento provinciali;</li> <li>- documento di piano.</li> </ul> <p>L'autorità competente per la VAS deve essere individuata dall'autorità procedente all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.</p> <p>Si evidenzia che la normativa regionale sembrerebbe complessivamente coerente con la disciplina nazionale e pertanto non suscettibile di ulteriori modifiche.</p>
Umbria	<p>DGR 383 del 16/4/08</p>	<p>La delibera detta alcune prime disposizioni applicative per le procedure di VAS inerenti la pianificazione urbanistica al fine di ottimizzare l'integrazione del processo di VAS con l'iter ordinario per l'azione e l'approvazione dei piani e delle relative varianti.</p> <p>In attesa dell'approvazione di una specifica disciplina regionale la Giunta precisa che per il momento trovano diretta applicazione le norme del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>In particolare le istanze in materia di VAS riguardanti piani e programmi di ambito regionale il cui provvedimento iniziale per la formazione degli stessi è stato assunto a partire dal 31 luglio 2007 devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio</p> <p>Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture. Pertanto nella prima fase di attuazione della normativa la competenza sulla VAS è attribuita alla Giunta regionale- Servizio rischio idrogeologico. Viene, inoltre, precisato che l'autorità competente a decidere sulla VAS deve essere diversa da quella che procede alla formazione o approvazione del piano.</p> <p>L'autorità regionale competente sulla VAS provvede, anche in collaborazione con l'autorità procedente, a svolgere tutte le attività tecnico istruttorie. Infine, ad essa spetta di esprimere il parere finale motivato entro il termine massimo di novanta giorni. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, potrà convocare una o più sedute di una apposita Conferenza di servizi per acquisire le valutazioni e i contributi degli altri soggetti competenti in materia ambientale.</p>

		<p>Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale e provinciale sono da sottoporre direttamente a VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i PRG-parte strutturale ed operativa (in tale ultimo caso si valuteranno come acquisiti i dati già esaminati in sede di VAS sulla parte strutturale);</li> <li>- varianti generali ai Prg;</li> <li>- piani provinciali e loro varianti generali.</li> </ul> <p>Sono in ogni caso esclusi dalla verifica di assoggettabilità a VAS i piani attuativi e quelli che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali.</p> <p>Sono previste forme di integrazione della VAS con gli iter di formazione e approvazione dei piani urbanistici.</p>
<p><b>Campania</b></p>	<p><b>LR n. 16 del 22/12/2004 – art.47 DGR n.834 dell'11/5/2007 DGR n.426 del 14 marzo 2008</b></p>	<p>L'art.47 della legge urbanistica regionale stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici devono essere accompagnati dalla VAS. La DGR 834/2007, individua gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa precisando che le procedure valutative devono concludersi entro sessanta giorni dal deposito del Rapporto ambientale con la emissione di un giudizio di compatibilità ambientale.</p> <p>Con la DGR 426/2008 la regione oltre a ribadire quanto sopra chiarisce che comunque i piani e programmi da sottoporre a VAS sono quelli di cui alla parte II del D.Lgs 152/2006.</p> <p>Per quanto riguarda le competenze in materia di VIA e VAS esse sono distribuite tra l'Ufficio regionale competente in materia di ecologia e tutela ambientale e quello del governo del territorio cui si aggiungono una Commissione VIA e due tavoli tecnici uno per la VIA e uno per la VAS.</p>
<p><b>Marche</b></p>	<p><b>DGR 561 del 14/04/08 – Bur n. 42 del 28/04/08</b></p>	<p>Il provvedimento detta solo alcuni indirizzi con i quali viene delimitato l'ambito di applicazione della VAS e viene individuata l'autorità competente.</p> <p>In particolare sono esclusi dalla procedura di VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della L.R. n. 34/1992 (non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard)</li> <li>- i piani attuativi e i piani complessi comunque denominati</li> <li>- le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;</li> <li>- le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;</li> <li>- le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;</li> <li>- le varianti al PRG che comportano cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di adibirli esclusivamente a residenza a condizione che le varianti medesime non comportino aumenti di volume né comportino incrementi di sul superiori al 30% dell'esistente e a condizione che gli immobili</li> </ul>

		<p>non siano interessati da problemi igienico sanitari dipendenti da pressioni ambientali locali certificati dagli organi competenti.</p> <p>La Regione rientra tra i soggetti competenti in materia ambientale, solo laddove gli strumenti urbanistici comunali o loro varianti costituiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi sottoposti a procedure di VIA statale o regionale o rilascio di AIA statale o regionale.</p>
<p><b>Emilia Romagna</b></p>	<p><b>LR n.9 del 13/6/2008</b></p>	<p>La legge regionale, come precisato dall'art.1, contiene disposizioni di carattere meramente transitorio (12 mesi) in attesa di una riforma organica della materia.</p> <p>Per il momento viene individuata l'autorità competente ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la Regione per i piani e i programmi approvati dalla stessa e dalle Autorità di bacino e dalle Province.</li> <li>• la Provincia per i piani e i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane.</li> <li>• Regione o Provincia rispettivamente per i piani provinciali e comunali soggetti alla LR 47/78 (Tutela ed uso del Territorio) e quelli soggetti alla LR 20/00 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).</li> </ul> <p>Ai fini dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 4/2008 si precisa che sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, in quanto compatibili con le nuove disposizioni. Sino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia, la VAS per i piani territoriali ed urbanistici di cui alla LR 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito di applicazione la legge chiarisce che sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità, se rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 6, commi 3 e 3 bis del Dlgs 152/06 (ovvero per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori che l'autorità competente ritenga possano avere impatti significativi sull'ambiente):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le varianti specifiche al PRG e i piani attuativi di cui alla LR n. 47/78;</li> <li>• le varianti ai POC e ai PUA previsti dalla Lr 20/00</li> <li>• le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti.</li> </ul>
<p><b>Piemonte</b></p>	<p><b>LR n.40 del 14/12/1998</b> <b>DGR n. 12-8931 del</b></p>	<p>La Regione in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa nazionale, prescrive una serie di indirizzi operativi riferiti a tutte le tipologie di piani e programmi nonché specifiche indicazioni per la pianificazione urbanistica comunale.</p>

9/6/2008

La delibera chiarisce che continua a trovare applicazione l'articolo 20 LR 40/1998 che disciplina l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale.

Tra i contenuti di maggiore interesse della delibera si segnala che essa, in attuazione di quanto previsto dalla legislazione statale, prevede che nell'ambito dello svolgimento della VAS occorra tenere conto delle valutazioni che sono già state o dovranno essere realizzate nei vari processi pianificatori.

Nel caso di processi di programmazione che si sviluppano per fasi distinte nelle quali vengono prodotti documenti di piano distinti ma riconducibili ad un unico percorso programmatico, è opportuno individuare un iter di valutazione integrato che accompagni e supporti l'intero processo in modo unitario e che risponda nel suo complesso alle esigenze ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di VAS.

L'autorità competente definirà il termine per la conclusione del procedimento, che si ritiene comunque non debba superare i novanta giorni dalla data di presentazione del documento tecnico innanzi indicato.

Per quanto riguarda l'autorità competente essa viene, per il momento, individuata nell'organo tecnico all'interno della stessa amministrazione competente all'approvazione del piano o programma.

Con riferimento alla pianificazione urbanistica comunale gli indirizzi fissati nella delibera precisano che per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS essa deve essere obbligatoriamente effettuata per:

1. nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro revisioni o varianti generali;
2. varianti strutturali ex art. 17 co.4 lett. a) e d) della LR 56/1977

Si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità nel caso di:

1. varianti strutturali diverse da quelle di cui sopra;
2. varianti parziali formate e approvate ai sensi dell'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 e fermo restando quanto stabilito al successivo punto;
3. Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 della LR 56/1977;
4. varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi alternativi alla LR 56/77 (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive, ecc.);
5. strumenti urbanistici esecutivi in attuazione del PRGC nel caso in cui prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 ) o aree con presenza naturale di amianto.

Sono invece esclusi dal processo di valutazione ambientale:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al PAI;</li> <li>2. varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, co. 7 della LR 56/1977 non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate;</li> <li>3. strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti.</li> </ol> <p>Ai fini dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni la delibera precisa che le procedure in corso al 31 luglio 2007 devono essere concluse in base alla normativa allora vigente. si concludono ora in conformità alle disposizioni regionali.</p> <p>Nel caso, invece, di procedimento avviato dopo il 31 luglio 2007 ovvero avviato prima di tale data, ma nel corso del quale non si sia pervenuti ad una avanzata definizione della proposta di piano o programma ovvero alla sua adozione, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della LR 40/1998 secondo però le nuove indicazioni fornite con l'atto di indirizzo.</p>
<p><b>Veneto</b></p>	<p><b>LR n.11 del 23/4/2004 – art. 4</b>  <b>LR n.4 del 6/6/2008 – art. 14</b></p>	<p>In attesa che venga emanata una specifica normativa in materia di VAS di attuazione del D. Lgs. 4/2008 l'art. 14 della LR 4/2008 chiarisce che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per i piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione o agli enti locali l'autorità competente è l'apposita Commissione regionale VAS nominata dalla Giunta DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 (BUR n. 101 del 2006);</li> <li>b) per i piani e programmi afferenti la pianificazione territoriale ed urbanistica si applica l'articolo 4 della LR 11/2004;</li> <li>c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006 e n. 2988 del 1° ottobre 2004 e sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti.</li> </ol> <p>L'art. 4 della LR 11/2004 prevede che i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001.</p> <p>In base alla suddetta norma sono sottoposti alla VAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>↪ il piano territoriale regionale di coordinamento</li> <li>↪ i piani territoriali di coordinamento provinciali</li> <li>↪ i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.</li> </ul>

<p><b>Sardegna</b></p>	<p><b>DGR n. 24/23 del 23/4/2008 – ALL. C</b></p>	<p>In attesa della predisposizione di un disegno di legge organico in materia di VIA e VAS la Giunta regionale ha approvato la delibera con la quale individua l'autorità competente: ossia la Regione (in particolare Assessorato difesa dell'ambiente – Servizio sostenibilità ambientale cd. SAVI) per piani e programmi di competenza regionale; la Provincia per piani e programmi di competenza provinciale o sub-provinciale.</p> <p>In ogni caso l'Ufficio regionale (SAVI) ha la funzione di esprimere il proprio parere in caso di verifica di assoggettabilità, fornisce indicazioni sui contenuti e il livello di approfondimento e le informazioni da includere nel rapporto ambientale; esprime infine un parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale.</p> <p>Gli enti da consultare obbligatoriamente sono: ARPAS; Enti gestori delle aree protette; Province competenti per territorio; Uffici regionali di governo del territorio e tutela del paesaggio.</p>
<p><b>Liguria</b></p>	<p><b>LR n.10 del 28/4/2008 – art.46</b></p>	<p>In attesa di una normativa organica sulla materia la Giunta definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi.</p> <p>In ogni caso non sono assoggettati alla VAS i piani e i programmi e le loro varianti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano stati adottati prima del 31 luglio 2007;</li> <li>b) siano stati adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 e sui quali siano state rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, le determinazioni propedeutiche all'approvazione da parte della Regione e/o della Provincia.</li> </ul> <p>Relativamente ai progetti preliminari di PUC adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008, nonché alle varianti sostanziali ai piani territoriali sovracomunali e/o agli strumenti urbanistici comunali adottate nel suddetto periodo, sia con la procedura ordinaria, sia nel contesto di procedimenti concertativi e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora state rese le determinazioni da parte della Regione e/o della Provincia, la Regione provvede ad effettuare la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. 152/2006.</p>